

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Giuseppe SACCO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDDO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

su reclamo ex art. 28 co. 12 Legge 247/2012 presentato al Consiglio Nazionale Forense in data 6.2.2023 dagli avv. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

contro

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, resistente, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuliano Grüner e dal prof. avv. Federico Dinelli

e nei confronti di

avv. [REDACTED], consigliere eletto, controinteressato, nato a [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di Civitavecchia, con studio in
Civitavecchia, via [REDACTED] indirizzo PEC
[REDACTED]

le ricorrenti, avv. [REDACTED]
sono comparse personalmente;

presente il loro difensore avv. Elisabetta Musso ;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, regolarmente citato, è presente
l'Avv. Giuliano Grüner, l'Avv. Federico Dinelli non è presente;

E' presente, altresì, l'avv. [REDACTED].

Il Consigliere relatore avv. Bruno Di Giovanni svolge la relazione;

Inteso il P.G. che ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere, in
caso di rinuncia al primo punto e, in subordine, il rigetto.

Il difensore delle ricorrenti avv. Elisabetta Musso si riporta al reclamo e deposita verbale
della Corte di Appello di Roma.

L'avv. Grüner per il C.O.A. di Civitavecchia deposita documentazione del C.O.A. in cui
sono riportate le dimissioni da consigliere dell'avv. [REDACTED], si associa alle richieste del
P.G. e deduce, altresì, la sopravvenuta carenza di interesse da parte delle ricorrenti.

L'avv. [REDACTED] difensore dell'avv. [REDACTED] chiede sia dichiarata la cessazione della
materia del contendere e l'estinzione del procedimento.

FATTO

1. Con reclamo in data 6 febbraio 2023, l'avv. [REDACTED] prima degli eletti con 198
voti, l'avv. [REDACTED] prima dei non eletti con 85 voti, l'avv. [REDACTED]
non eletta, e l'avv. [REDACTED], tutte iscritte all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di
Civitavecchia, proponevano impugnazione avverso la proclamazione degli eletti, con
reclamo ex art. 28 co. 12 Legge 247/2012, esponendo quanto segue.

Con delibera del 7 dicembre 2022 il C.O.A. di Civitavecchia convocava l'assemblea degli
iscritti per le elezioni per il rinnovo del C.O.A. nelle date del 25, 26 e 27 gennaio 2023,
invitando gli iscritti alla presentazione delle candidature e fissando al 16 gennaio 2023 la
riunione consiliare per la costituzione della Commissione elettorale.

In data 20 gennaio 2023, nella seduta di insediamento, la Commissione elettorale
procedeva all'ammissione di tutte le candidature presentate, tra cui quella dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED].

In data 27 gennaio 2023, la Commissione elettorale procedeva allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti. Tra gli eletti figurava anche l'avv. ██████████, che riportava voti 101.

In data 31 gennaio 2023, il rinnovato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia procedeva all'elezione delle cariche interne.

Secondo quanto riportato nel reclamo, per l'elezione del Presidente si registrava un esito di parità tra l'avv. ██████████ e l'avv. ██████████ e un voto per l'avv. ██████████ espresso dal medesimo. Veniva pertanto proclamato eletto l'avv. ██████████, per anzianità. Il voto dell'avv. ██████████ risultava, a detta delle ricorrenti, altresì determinante per l'elezione degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza del C.O.A. (Segretario e Tesoriere).

Successivamente, le reclamanti venivano a conoscenza che l'avv. ██████████ era stato nominato – con decreto del Ministro della Giustizia del 27 maggio 2021 – componente titolare della XV sottocommissione per l'esame di avvocato per la sessione 2020, presso la Corte di Appello di Roma, in sostituzione dell'avv. ██████████.

Le reclamanti chiedono:

- 1) l'accertamento e la dichiarazione dell'ineleggibilità dell'avv. ██████████ ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del r.d.l. n. 1578/1933 e dell'articolo 47, comma 6 della legge n. 247/12, annullando per l'effetto la delibera della Commissione elettorale del 20.1.2023 con cui è stata ammessa la candidatura e la successiva delibera del 27.1.1023 di proclamazione degli eletti, *in parte qua*;
- 2) conseguentemente, la proclamazione come eletta dell'avv. ██████████ prima dei non eletti o, in subordine, che si disponga che il C.O.A. proceda quanto prima alle elezioni suppletive;
- 3) l'annullamento dell'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere dell'Ordine, cui ha concorso con voto determinante l'avv. ██████████.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Con un primo motivo si denuncia «Violazione di legge (art. 22, comma 6, del r.d.l. n. 1578/1933 e art. 47, comma 6 della legge n. 247/12)».

Le reclamanti lamentano l'illegittimità dell'ammissione della candidatura dell'avv. ██████████, in quanto lo stesso sarebbe incorso nella causa di ineleggibilità prevista dagli artt. 22, comma 6 del r.d.l. n. 1578/1933 e dall'art. 47, comma 6 della legge n. 247/12, avendo ricoperto nel periodo immediatamente antecedente alle elezioni per il rinnovo del C.O.A. l'incarico di Commissario per l'esame di avvocato nella sessione 2020 in relazione alla quale, pertanto, le elezioni di cui al reclamo si porrebbero quali elezioni "immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto".

Premessa, conformemente ai pareri n. 14/2006 e 1/2008 del C.N.F. e alla sentenza n. 153/2008 del CNF, la configurazione del divieto in esame quale causa di ineleggibilità, le

reclamanti si diffondono sulla ricostruzione dei presupposti per l'operatività stessa e richiamano giurisprudenza sul punto (Cass. SS.UU. sentt. nn. 27769/2020 e 2606/2021; CNF, sentt. nn. 23/2021, 64/2021, 210/2019)

Con il secondo motivo, si denuncia la «nullità o annullabilità della delibera del C.O.A. di Civitavecchia di nomina delle cariche per invalidità derivata».

Con esso – sebbene non rubricato come tale, ma funzionalmente distinto dal primo motivo – le reclamanti insistono per l'annullamento della delibera del C.O.A. del 31.1.2023 di nomina delle cariche interne assunte con il voto determinante dell'avv. [REDACTED] per invalidità derivata.

2. In data 15 febbraio 2023 si è costituito il C.O.A. di Civitavecchia, nella persona del suo Presidente, spiegando le seguenti difese.

Con un primo ordine di argomenti, il C.O.A. di Civitavecchia eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera di elezione delle cariche interne, in quanto trattasi di atto sottratto alla cognizione del CNF. A sostegno, viene richiamata anzitutto la lettera dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 247/12 e, in giurisprudenza, i conformi precedenti della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato ed anche del C.N.F.

Con un secondo ordine di argomenti, il C.O.A. resistente contesta la sussistenza delle condizioni per l'azione collettiva, in quanto almeno due delle ricorrenti sarebbero portatrici di interessi contrastanti, potendo entrambe ambire – l'una perché già eletta ([REDACTED]) e l'altra perché verrebbe dichiarata eletta, ove il reclamo venisse accolto, ([REDACTED]) – ad essere elette alla presidenza del C.O.A. in caso di ripetizione del voto per le cariche.

Con un terzo ordine di argomenti, sempre diretto avverso l'impugnazione della delibera di elezione delle cariche, il C.O.A. di Civitavecchia contesta l'assunto delle ricorrenti, secondo cui l'accoglimento del reclamo – con conseguente annullamento dell'elezione dell'avv. [REDACTED] – travolgerebbe la validità delle delibere assunte dal C.O.A., ivi compresa quella di elezione delle cariche.

Con riferimento alla proclamazione dell'elezione dell'avv. [REDACTED] il C.O.A. richiama il "contrasto" insorto tra la giurisprudenza del CNF e la giurisprudenza della Corte di cassazione in merito all'individuazione della sessione di esame rilevante ai fini dell'operatività della causa di ineleggibilità.

3. In data 16 febbraio 2023 si è costituito in giudizio l'avv. [REDACTED], controinteressato, contestando le pretese delle ricorrenti ed adducendo i seguenti motivi.

1) Difetto di giurisdizione del CNF in ordine alla delibera della Commissione elettorale del 20 gennaio 2023 (quella che, cioè, ha ammesso la candidatura dello stesso Avv. [REDACTED]).

2) Infondatezza nel merito del reclamo nella parte in cui si contesta l'eleggibilità dell'avv. [REDACTED] in ragione della precedente funzione di commissario d'esame, sotto il profilo

dell'eccessiva compressione del diritto all'elettorato passivo. Ritiene in particolare la difesa dell'avv. ██████ che debba essere accolto l'orientamento espresso, tra le altre, da CNF, sent. n. 114/2019, secondo cui l'unica sessione di esame rilevante ai fini della ineleggibilità è quella immediatamente precedente alle elezioni. Si tratterebbe infatti – come diffusamente argomentato dalla difesa dell'avv. ██████ – dell'unica soluzione interpretativa idonea ad assicurare la ragionevolezza e la proporzionalità del sacrificio del diritto di elettorato passivo implicato dalla causa di ineleggibilità in parola, assicurando al tempo stesso il pieno rispetto della *ratio* della medesima.

3) Infondatezza del reclamo sotto l'ulteriore profilo della concreta impossibilità di violare la *ratio* alla base della causa di ineleggibilità, attese le modifiche della disciplina dell'esame di Stato intervenute a seguito dell'emergenza pandemica.

Sostiene in particolare la difesa dell'avv. ██████ che le modalità di svolgimento dell'esame vigenti durante il suo mandato come commissario – doppio colloquio orale – renderebbero in sostanza impossibile svolgere un ruolo di influenza tale da favorire una eventuale successiva vittoriosa candidatura nelle elezioni del C.O.A..

4. In prossimità dell'udienza – in data 20 febbraio 2023 – la difesa dell'avv. ██████ formulava istanza di rinvio, adducendo il mancato rispetto dei termini processuali.

5. Con note a verbale d'udienza, datate 25.2.2023, con allegati documenti, la difesa reclamante eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia della costituzione del C.O.A. in assenza di delibera di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Civitavecchia a resistere in giudizio, e contestava le controdeduzioni formulate dal C.O.A. e dall'avv. ██████.

6. All'udienza del 25 febbraio 2023, il CNF pronunciava ordinanza di rinvio, al 23 marzo 2023 in quanto non risultava depositata la delibera di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia alla costituzione nel giudizio, ordinando al COA, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. di provvedere all'integrazione.

7. In data 17 marzo 2023 venivano depositati i seguenti atti:

a) Il C.O.A. di Civitavecchia ha depositato innanzitutto l'estratto di verbale contenente la delibera di autorizzazione. Inoltre ha depositato memoria in cui si comunicano le dimissioni dell'avv. ██████ allegando il relativo estratto di verbale. Il COA chiedeva pertanto la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, determinandosi – per effetto delle dimissioni, lo scorrimento della reclamante ██████. Il C.O.A. ha contestato altresì taluni argomenti delle reclamanti in punto di giurisdizione del CNF e ammissibilità del ricorso collettivo.

b) L'avv. ██████ ha comunicato le intervenute dimissioni e evidenziato che – in conseguenza delle medesime – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale va affrontata la questione della denunciata inammissibilità del reclamo proposto collettivamente da ricorrenti in situazione di conflitto di interessi. In particolare, il COA di Civitavecchia ritiene che tale situazione sussista tra l'Avv. ■■■■■, prima degli eletti, e ■■■■■ prima dei non eletti.

L'eccezione va rigettata e va affermata la piena ammissibilità del ricorso. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno difatti statuito che il reclamo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine, quale azione popolare, si caratterizza per la legittimazione diffusa, «a carattere neutro – siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell'istante – prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l'interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati». Da tanto consegue «l'ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall'altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all'azione.» (SS.UU. sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021)

2. Sempre in via preliminare va affrontata la questione della prospettata cessazione della materia del contendere in conseguenza delle dimissioni dell'Avvocato ■■■■■, reclamato, da Consigliere dell'Ordine, con conseguente subentro dell'avv. ■■■■■ reclamante.

Come esposto in fatto, in data 17 marzo 2023 tanto il C.O.A. di Civitavecchia che l'avv. ■■■■■ hanno depositato atti e documenti dai quali si evincono le avvenute dimissioni dell'avv. ■■■■■ con conseguente subingresso, ai sensi dell'art. 16 Legge 113/2017, della reclamante avv. ■■■■■.

Rileva, in particolare, la difesa dell'avv. ■■■■■ che, anche se la cessazione della materia del contendere riguarda precipuamente soltanto il primo degli atti impugnati, ovvero la delibera del 27.1.2023, di proclamazione degli eletti, l'estinzione del giudizio deve comunque essere pronunciata per l'intero giudizio, in quanto le altre delibere del 20.1.2023 e del 31.1.2023 non rientrano nella giurisdizione del C.N.F. Analogamente ha dedotto il COA di Civitavecchia.

La difesa delle reclamanti si è opposta alla ricostruzione ritenendo comunque sussistente l'interesse alla decisione nel merito del reclamo, anche con riferimento all'eccepito difetto di giurisdizione, facendo presente che qualora il CNF dovesse ritenere la giurisdizione del TAR Lazio sulla delibera di elezione delle cariche interne del C.O.A., in applicazione dei principi della *translatio iudicii* di cui all'art. 59 Legge n. 69/2009, valevole anche per le giurisdizioni speciali, dovrebbe fissare un termine per la riassunzione del processo innanzi a detto giudice.

Il Collegio ritiene tuttora sussistente l'interesse alla decisione del reclamo con conseguente rigetto della richiesta di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere non soltanto e non tanto perché alla data della Camera di Consiglio del 23 marzo 2023 alle dimissioni dalla carica di Consigliere comunicate dall'avv. ██████ in data 15 marzo 2023 non è seguito il subentro della reclamante Avv. ██████ bensì per l'assorbente rilievo che l'accertata sussistenza della causa di ineleggibilità (già incandidabilità) dell'avv. ██████ ha effetti *ex tunc*, travolgendo la candidatura del soggetto ineleggibile e il voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, da considerarsi "*tamquam non esset*" (v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite sentenza n. 27769 del 4.12.2020). Ne consegue che le "dimissioni" successivamente rassegnate dal consigliere, invalidamente eletto, risultano prive di alcun effetto e non ostano a che sia dichiarata la nullità, *in parte qua*, delle delibere della Commissione Elettorale del 20.1.2023, con cui è stata ammessa la candidatura, e quella del 27.1.2023 di proclamazione degli eletti, e ciò anche se la prima non è autonomamente impugnabile avanti al C.N.F., restando, comunque, censurabile nell'ambito del giudizio di impugnazione dei risultati elettorali.

Venendo all'esame del merito del reclamo, esso merita parziale accoglimento con riferimento alla richiesta di accertamento e dichiarazione dell'originaria ineleggibilità dell'avv. ██████ e, per l'effetto, di annullamento parziale della delibera della commissione elettorale presso il C.O.A. di Civitavecchia del 20.1.2023, nella parte in cui ha ammesso la sua candidatura, e della delibera del 27.1.2023 nella parte in cui lo ha proclamato eletto.

Risulta che l'avv. ██████ è stato nominato con D.M. 27.5.2021 componente della XV Sottocommissione dell'esame di Stato di abilitazione alla professione presso la Corte di Appello di Roma, ove ha effettivamente svolto le funzioni di commissario, e che lo stesso ha proposto la propria candidatura alle elezioni per il rinnovo del C.O.A. di Civitavecchia per il quadriennio 2023/2026, risultando eletto.

Al riguardo l'art. 47 co. 6 dell'ordinamento professionale dispone che: "***Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine.... nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto***".

A più riprese, tanto la giurisprudenza domestica, quanto quella di legittimità hanno statuito che «ciò che conta, ai fini della previsione d'ineleggibilità (già incandidabilità), è la tornata elettorale, non già l'immediatezza delle elezioni: sicché è nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico (già nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell'incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato) che rileva la causa

d'ineleggibilità (già d'incandidabilità)» (SS.UU., sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021; CNF sentenza n. 23 del 22 marzo 2022).

Da tanto consegue la nullità dell'elezione dell'Avv. [REDACTED] quale Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia per la tornata elettorale 2023/2026 e il subentro dell'Avv. [REDACTED] quale prima dei non eletti.

Risultano, pertanto, infondate le eccezioni svolte dai resistenti, C.O.A. di Civitavecchia e avv. [REDACTED], che contestano la sussistenza della causa di ineleggibilità per il fatto che, successivamente alla sessione dell'anno 2020, si sono nel frattempo tenute altre due sessioni dell'esame di stato prima della scadenza del termine per la presentazione della candidature del 10 gennaio 2023, in quanto ciò che rileva non è l'immediatezza delle elezioni bensì la tornata elettorale immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico senza che debba necessariamente trattarsi dell'ultima sessione di esami precedente le elezioni, dovendosi considerare, a tal fine, l'incarico espletato in una qualunque delle sessioni che si sono succedute nel periodo di riferimento.

Posto che la *ratio* della disposizione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di contrastare ogni possibilità per i commissari di esame di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso da utilizzare poi in sede di successiva elezione del C.O.A., ne consegue l'irrelevanza delle eccezioni formulate dai resistenti in ordine al mutamento delle modalità dell'esame di abilitazione alla professione, in epoca pandemica, con lo svolgimento di un doppio orale, e all'ampliamento del periodo di ineleggibilità a seguito della durata della consiliatura del C.O.A. elevata da 2 a 4 anni. Il Collegio non ritiene, al riguardo, che risulti sacrificato in modo sproporzionato ed irragionevole il diritto all'elettorato passivo dell'avv. [REDACTED] e non dubita della conformità a Costituzione della contestata disposizione di legge, così come interpretata.

Con riferimento alla domanda annullamento della delibera di cui al verbale in data 31.1.2023 del C.O.A. di Civitavecchia, con il quale sono state designate le cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere, per invalidità derivata, per via della partecipazione e votazione del predetto consigliere ineleggibile, il Consiglio Nazionale Forense rileva il proprio difetto di giurisdizione. Le delibere del C.O.A. che attengono alle cariche consiliari non sono inquadrabili tra gli atti del procedimento elettorale con la conseguenza che sussiste, nella specie, in caso di impugnazione delle stesse, la giurisdizione amministrativa.

Su tale domanda le parti dovranno riassumere il presente giudizio (R.G. 65/2023) avanti il TAR Lazio entro il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 Legge 247/2012 e gli artt. 59 e segg. R.D. 22.1.1934 n. 57

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del reclamo, visto l'art. 47 co. 6 Ordinamento Professionale, dichiara l'ineleggibilità originaria a Consigliere del C.O.A. di Civitavecchia dell'avv. [REDACTED] e la nullità in parte qua delle Delibere della Commissione Elettorale del 20.1.2023 e del 27.1.2023 nella parte in cui è stata dapprima ammessa la sua candidatura e, quindi, proclamata la sua elezione, e di conseguenza, proclama eletta a consigliere dell'Ordine di Civitavecchia per il quadriennio 2023/2026 l'avv. [REDACTED], prima dei non eletti.

Stante il difetto di giurisdizione del C.N.F. relativamente all'impugnazione, da parte delle reclamanti, della delibera del C.O.A. di Civitavecchia del 31.1.2023, di elezione delle cariche interne, e la sussistenza, in subiecta materia, della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 59 Legge 69/2009, rimette le parti avanti il TAR Lazio per la riassunzione del giudizio (R.G. 65/2023) entro il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2023;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giuseppe Sacco

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 4 maggio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà



del 2011 e la legge 241/2012 e gli art. 28 e 29 della legge 241/2012 n. 27

Il Consiglio Nazionale Forense, in quanto organismo di natura pubblica, è tenuto a garantire l'efficienza e la trasparenza delle proprie attività, nonché a garantire l'accesso ai documenti amministrativi. In tal senso, il Consiglio Nazionale Forense è tenuto a garantire l'accesso ai documenti amministrativi, in conformità con l'art. 241 della legge 241/2012 e gli art. 28 e 29 della legge 241/2012 n. 27.

Stante il fatto di pertinenza del C.N.F. relativamente all'organizzazione, da parte dello stesso Consiglio Nazionale Forense, è stata presentata una domanda di accesso ai documenti amministrativi, in data 21/1/2013, di natura pubblica, ai sensi dell'art. 241 della legge 241/2012 e degli art. 28 e 29 della legge 241/2012 n. 27.

Il Consiglio Nazionale Forense, in data 21/1/2013, ha risposto alla domanda di accesso ai documenti amministrativi, in data 21/1/2013, comunicando che i documenti richiesti non sono disponibili.

IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe Geronzi

IL SEGRETARIO II
Avv. Giuseppe Geronzi

Il presente provvedimento è stato notificato ai sensi dell'art. 241 della legge 241/2012 e degli art. 28 e 29 della legge 241/2012 n. 27.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanni Geronzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanni Geronzi

